

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **3453/2024 R.G.** promossa da: **L. B. (...)**

contro

M. I. SRL (...)

DECRETO
(art. 171-bis c.p.c.)

Il giudice,
esaminati gli atti;
premesso che si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
ritenuto che:

- il presente giudizio è regolato dalle nuove disposizioni processuali introdotte con la c.d. riforma Cartabia;
- l'opponente ha fissato per l'udienza di trattazione la data del 30 luglio 2024, rinviata d'ufficio al 5 settembre 2024 ai sensi degli artt. 168-bis, comma 4, e 82 disp. att., c.p.c.;
- l'opposta si è costituita, lamentando fra l'altro l'omessa concessione della provvisoria esecuzione in fase monitoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e con separata istanza ha chiesto fissarsi una udienza intermedia per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., illustrando elementi a suo dire indicativi del *periculum in mora*;
- l'opposta ha dunque espressamente chiesto la fissazione di una udienza, anteriore a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., nella quale discutere dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata in comparsa di risposta;
- benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice - titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) - che ne sia richiesto, la possibilità di fissare un'apposita udienza, la «*prima udienza*» in senso cronologico (si richiama il testo dell'art. 648 c.p.c. come novellato nel 2013 e non modificato dalla riforma Cartabia), in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza «*che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare*» (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di «*ordinanza [...] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti*», che «*non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità*»), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (v., più diffusamente, Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023; Trib. Bologna, decr. 15 aprile 2024; v. altresì Trib. Bologna, decr. 10 maggio 2024);
- né può ritenersi che l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza ex art. 648 c.p.c.: vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano «*ontologicamente complete ed esaustive*» (Corte cost.,



13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da «una particolare esaustività dell'atto di opposizione» (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati «in modo chiaro e specifico»; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente, che già ben conosce le ragioni illustrate dalla parte convenuta – prima nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e poi nella comparsa di risposta - a sostegno della pretesa creditoria, a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;

- nella specie non vi sono ostacoli, neppure in relazione all'agenda del giudice, all'accoglimento dell'istanza di fissazione di apposita udienza per discussione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., tanto più che l'immediato confronto coi difensori, o comunque il provvedimento che concede o nega la provvisoria esecuzione, può indurre le parti a trovare un accordo prima del maturare dei termini per le memorie intermedie;

- va dunque fissata udienza per l'audizione dei difensori sull'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;

- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulla opportunità di una rapida soluzione amichevole che eviti ulteriori costi processuali: i difensori riferiranno su eventuali trattive in corso e sui tempi per addivenire ad un accordo e darvi attuazione;

- non è necessaria la creazione di un separato procedimento incidentale;

- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.): dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;

p.q.m.

- visti gli artt. 175 e 648 c.p.c.,

fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulla auspicata immediata soluzione amichevole, l'**udienza giovedì 20 giugno 2024 ore 9:45**, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 14 giugno 2024;

- visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c.,

fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza **giovedì 19 settembre 2024 ore 10:00**, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;

- **dispone** pertanto il seguente calendario delle udienze:

udienza giovedì 20 giugno 2024 ore 9:45

udienza giovedì 19 settembre 2024 ore 10:00;

- visto l'art. 121 c.p.c.

invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzia in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;



- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole** possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Si comunichi.

Bologna, 3 giugno 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

